

## TI\_GERICHTE 12.1998.217 vom 22. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.217](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.217)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.217 du 22 février 1999

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.217 del 22 febbraio 1999

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 2

ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc., 31 maggio 1995 in re K./K.)- si verificherebbe solamente qualora si dovesse ammettere che vi è stata pregressa contestazione della domanda di edizione; - che ciò, manifestamente, non è il caso nella specie, essendosi il convenuto limitato a contestare la richiesta di edizione dall' \_\_\_\_\_ (che difatti non è stata concessa e non è oggetto di discussione in questa sede), mentre quo alle richieste rivolte nei suoi confronti il convenuto si è limitato ad osservare che sarebbe stato più opportuno formulare la richiesta nei confronti dell'UEF, sollevando in pratica il solo problema per cui egli non sarebbe più in possesso di documenti richiestigli (verbale UP, pag. 3); - che non vi è invece stata un'esplicita contestazione della richiesta di controparte, né l'adduzione dell'inesistenza dei suoi presupposti formali o sostanziali (verbale, ibidem); - che la pretesa violazione del principio attitatorio è perciò, a ben vedere, un'inammissibile novità di questa procedura (art. 321 CPC) e che, in ogni caso, la decisione sull'ammissibilità dell'edizione documenti per i suoi presupposti formali (indicazione o meglio allegati di causa) riveste sempre la forma dell'ordinanza ( Rep. 1991, pag. 483); - che pertanto nulla ostava all'emanazione della decisione impugnata nella forma dell'ordinanza; - che le ordinanze non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; II CCA 26 settembre 1995 in re S./G.); - che l'appello è di conseguenza irricevibile; - che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC); Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

#### E. 7

ottobre 1998 di \_\_\_\_\_ è irricevibile. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'000.-- già anticipati dall'appellante in ragione di fr. 300.--, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere agli attori complessivi fr. 500.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: -  
\_\_\_\_\_ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.